

Statuto

Titolo I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DOMICILIO SOCI – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È corrente una società per azioni denominata: "**Genenta Science S.p.A.**".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 111 -ter delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali (quali, ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi, uffici di rappresentanza, magazzini e depositi), ovvero di deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato, purché nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci per quel che attiene i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale:

- a)** la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica e della diagnostica (qui di seguito l'“**Attività**”);
- b)** la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi con riguardo all'Attività;
- c)** lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure con riferimento all'Attività;
- d)** l'industrializzazione, la produzione e la distribuzione in proprio e per conto di terzi di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;

la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale e, solo in via residuale e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto stesso, la Società può compiere qualunque operazione necessaria o utile, di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compresa l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con privati, società e istituti di credito, il rilascio di garanzie reali e non, comprese fideiussioni, lettere di manleva e di garanzia, avalli. La Società può altresì assumere ed alienare direttamente o indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi e nella piena osservanza di quanto al proposito previsto dalla legge, dell'attività professionale riservata e di quella che la legge riserva a particolari persone fisiche o giuridiche.

Articolo 5 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE ED AZIONI

Articolo 6 - Capitale ed Azioni

6.1 Il capitale sociale della Società è pari a Euro **378.986,60**, suddiviso in numero **18.289.866** azioni, prive di valore nominale espresso, e potrà essere aumentato e sottoscritto proporzionalmente dai soci ex art. 2441 del codice civile, in una o più volte, mediante conferimenti in natura e/o di crediti e/o con imputazione a capitale delle riserve disponibili, in base alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

6.3 L'aumento del capitale può avvenire con conferimento anche non proporzionale in denaro o beni in natura o crediti, osservate le disposizioni di legge.

6.4 Potranno essere effettuati finanziamenti da parte dei soci da regolarsi secondo la legge in vigore. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa di volta in volta applicabile in materia.

6.5 Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile, salvo che la legge non imponga altrimenti, è esclusa l'emissione di certificati azionari incorporanti le azioni rappresentative del capitale sociale della Società. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.

6.6 L'assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

L'assemblea dei soci del 20 maggio 2021 ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 115.000.000 (incluso sovrapprezzo), con imputazione a capitale di Euro 0,10 per azione, mediante l'emissione di massime n. 11.500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio dell'ammissione alla Quotazione degli ADSs della Società presso il Nasdaq Capital Market dando mandato al Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione, anche in più tranches, al proposto aumento di capitale, nelle misure sopra richiamate, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021, di cui massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, per un controvalore di Euro 100.000.000 (incluso sovrapprezzo), a servizio dell'IPO (i.e. del Collocamento degli ADS e del Collocamento Riservato agli Azionisti); massime n. 1.500.000 azioni ordinarie (e comunque entro il limite massimo del 15% del numero di azioni che saranno effettivamente state emesse a servizio dell'IPO e dell'ammissione alla Quotazione della Società presso il Nasdaq Capital Market), per un controvalore di Euro 15.000.000 (incluso sovrapprezzo), a servizio dell'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe;

- di delegare al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile la facoltà di approvare l'emissione di massimi

n. 500.000 warrant da assegnare agli Underwriters, approvando il relativo regolamento, e dunque la facoltà di ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio dell'esercizio dei warrant per ulteriori massimi nominali Euro 5.000.000 (incluso sovrapprezzo), con imputazione a capitale di Euro 0,10 per azione, mediante emissione di ulteriori massime n. 500.000 azioni ordinarie (e comunque entro il limite massimo del 4% degli ADSs a servizio dell'IPO e dei criteri previsti dagli accordi sottoscritti dalla Società in relazione all'IPO), rappresentate da ADSs, facoltà da esercitarsi entro il 31 dicembre 2021 (fermo restando che il Consiglio potrà, in sede di esercizio della delega, fissare termini e condizioni dell'emissione), con espressa rinuncia dei soci ad ogni ulteriore termine ed adempimento in sede di esercizio della delega;

di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 27.000.000 (incluso sovrapprezzo) con imputazione a capitale di Euro 0,10 per azione, mediante l'emissione di massime n. 2.700.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare (e comunque entro il limite massimo del 10% del numero di azioni in circolazione al momento dell'emissione oltre a quelle che potranno essere emesse a valere sui Warrant in circolazione), a servizio del piano di stock option denominato "Equity Incentive Plan 2021 – 2025", dando mandato al Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione, anche in più tranches, al proposto aumento di capitale, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, nonché per definire il prezzo di emissione e la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo; di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 300.000.000 (incluso sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 30.000.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ. per il periodo di 5 anni, anche al servizio del

conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni e/o diritti di proprietà industriale ed intellettuale e analoghi beni immateriali (quali brevetti, marchi, know-how) che siano conferibili e ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, nonché una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere, in una o più volte, obbligazioni, convertibili in azioni ordinarie, sempre nell'ambito del medesimo ammontare massimo complessivo pari ad Euro 300.000.000 (incluso sovrapprezzo), con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione, sempre anche con esclusione del diritto di opzione, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ. per il periodo di 5 anni.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 8 novembre 2021, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 20 maggio 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per l'importo di complessivi massimi Euro 5.000.000 (incluso sovrapprezzo), con imputazione a capitale di Euro 0,10 per azione, da eseguirsi anche in più riprese, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 0,10 ciascuna (e comunque entro il limite massimo del 4% degli ADSs a servizio dell'IPO e dei criteri previsti dagli accordi sottoscritti dalla Società in relazione all'IPO) entro il termine finale del 31 dicembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2023, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 20 maggio 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio dell'ATM Offering contemplata dal Prospetto ATM e dal Sales Agreement per un importo pari al controvalore in euro di USD 30.000.000, (incluso sovrapprezzo), da determinarsi secondo il rapporto di cambio esistente alla data di ciascuna operazione effettuata ai sensi del Prospetto ATM, imputando a capitale Euro 0,10 per azione, da eseguirsi anche in più riprese, con esclusione del diritto di opzione ed entro il termine finale del 31 maggio 2026, prevedendosi che il numero massimo di Azioni da emettersi nell'ambito dell'Aumento Delegato sarà determinato, nei limiti del numero massimo di Azioni previsto dalla Delega e della parità contabile implicita delle Azioni di nuova emissione, in funzione del rapporto fra il controvalore massimo dell'Aumento Delegato e il prezzo a cui le Azioni saranno, di volta in volta, emesse, quest'ultimo determinato facendo ricorso a metodologie usuali per tale tipologia di operazioni e, in ogni caso, non inferiore al prezzo bid minimo registrato sul Nasdaq dagli ADSs il giorno di esecuzione di ciascuna offerta.

Articolo 7 – Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

TITOLO III

OBBLIGAZIONI

Articolo 8- Obbligazioni

L'organo amministrativo delibera l'emissione di obbligazioni nominative o al portatore determinandone le modalità e condizioni di emissione, nei limiti dell'art. 2412 del codice civile. L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di obbligazioni convertibili determinandone il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e la relativa disciplina.

TITOLO IV

Articolo 9 - Assemblea

9.1 L'assemblea si tiene presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, in un altro stato appartenente alla Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

L'assemblea è convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, entro 180 giorni. In tali casi l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

9.2 Hanno diritto a intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.

9.3 La convocazione dell'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al capitale di rischio ai sensi della legge italiana, alternativamente o promiscuamente, mediante invio ai soci, ai componenti dell'organo amministrativo e ai componenti del collegio sindacale, di convocazione a mezzo:

- (a) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- (b) posta elettronica munita del rapporto di ricezione;

purché la convocazione raggiunga il suo destinatario almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova.

L'avviso di convocazione è altresì pubblicato sul sito *internet* della Società.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno ed indicare la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea e la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

9.4 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

9.5 E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione potrà indicare i luoghi, anche fuori dalla sede sociale, collegati per teleconferenza o videoconferenza, nei quali i soci partecipanti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9.6 L'assemblea si costituisce validamente e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

9.7 L'assemblea ordinaria delibera su tutte le materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

9.8 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni, sull'aumento di capitale, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

9.9 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo quando eventualmente previsto dal presente statuto per particolari categorie di azioni e salvo quanto previsto all'art. 9.11.

9.10 Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea nei limiti di quanto prescritto dall'art. 2372 del codice civile.

9.11 Ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci di cui infra. Viene altresì attribuito un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui sopra, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione.

A tal fine, nel libro soci viene incluso un elenco speciale, disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"). Al fine di ottenere la maggiorazione, il socio dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto; d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato.

La maggiorazione di voto: si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione qualora ciò sia previsto dal relativo progetto. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ai fini del possesso continuativo previsto dal presente comma è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale.

TITOLO V

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo la determinazione dei soci all'atto della nomina.

Non trova applicazione il divieto di concorrenza a carico degli amministratori di cui all'art. 2390 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista, anche se per il tramite di società fiduciarie, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 6% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati, pena irricevibilità della medesima, (i) *curriculum vitae* dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti (la "**Lista di Maggioranza**") saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che è risultata seconda per maggiore numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**"). Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procederà a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista e si procederà a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

10.2 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo che l'assemblea deliberi diversamente all'atto della nomina.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, nonché un Vice Presidente.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente o il Vice Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne viene fatta richiesta da almeno un consigliere o dal collegio sindacale.

10.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

10.6 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

10.7 L'organo amministrativo delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari e/o opportuni all'attuazione ed al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo è inoltre competente sulle seguenti materie:

- (i) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del codice civile;
- (ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio; e
- (iii) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari in qualsivoglia giurisdizione applicabile, nonché ai codici di autodisciplina e alla *best practice*. Qualora vengano costituiti uno o più comitati, la relativa composizione e le regole di funzionamento sono demandate alle determinazioni del consiglio di amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle norme del presente statuto.

10.9 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più vicepresidenti e designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

10.10 Nell'ipotesi di nomina di uno o più amministratori delegati e/o di un comitato esecutivo, i primi o i membri del comitato esecutivo dovranno riferire con cadenza almeno semestrale (salva l'ipotesi di cadenza più ravvicinata se tale eventualità sarà stabilita nella delibera di consiglio attributiva delle deleghe) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e da sue eventuali controllate.

10.11 L'assemblea ordinaria dei soci potrà fissare un compenso globale che il Consiglio di Amministrazione deciderà come ripartire, con riferimento sia agli amministratori ai quali vengono attribuite particolari cariche, sia tenendo conto della partecipazione degli stessi agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

10.12 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori negoziali, anche fra i dipendenti della società, delegando ai medesimi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della società. Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

10.13 La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed al/ai consigliere/i delegato/i se nominati, nei limiti delle loro deleghe.

10.14 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente o da un amministratore delegato, con lettera raccomandata o e-mail da spedirsi almeno quattro giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e ai sindaci, e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o e-mail da spedirsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo della riunione che potrà svolgersi presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, in un altro stato appartenente alla Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

10.15 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche a mezzo di sistemi di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla decisione sugli argomenti affrontati.

10.16 Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente o da un amministratore delegato, se nominato, ovvero, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

10.17 L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori con le modalità previste dall'art. 2391 del codice civile

10.18 Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

10.19 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fanno constare con verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

TITOLO VI

Articolo 11 - Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti.

11.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e funziona ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale. Ogni azionista, anche se per il tramite di società fiduciarie, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 6% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati, pena irricevibilità della medesima, (i) *curriculum vitae* dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza; e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione dei sindaci si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti (la "**Lista di Maggioranza**") saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi ed un supplente; b) il restante sindaco effettivo (che sarà Presidente) e sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista che è risultata seconda per maggiore numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**"). Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei sindaci da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procederà a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista e si procederà a trarre i restanti sindaci, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei sindaci eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Collegio saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o dalla Lista di Minoranza, subentrano, in ordine di età e fermo il rispetto dei requisiti statutari in materia di composizione dell'organo collegiale, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalla Lista di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Alla cessazione di un sindaco tratto dalla Lista di Minoranza si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza.

11.2 Nel caso in cui il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile eserciti la revisione legale dei conti della società, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.3 Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione di tutti i partecipanti ed essi abbiano la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, nella trattazione degli argomenti discussi. Il collegio sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario.

11.4 Per tutto quanto non esplicitamente previsto si rinvia al Codice Civile ed alla normativa in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

TITOLO VII

Articolo 12 - Recesso

12.1 I soci potranno esercitare il diritto di recesso nei casi e secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.

12.2 È comunque escluso il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso ad approvare le deliberazioni riguardanti:

- (a) l'introduzione o rimozione di qualsivoglia vincolo relativo alla circolazione delle azioni;
- (b) la proroga della durata della società.

TITOLO VIII

Articolo 13 - Bilancio e Utili

13.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede, ai sensi di legge, alla formazione del bilancio.

13.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sino che questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

13.3 Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'assemblea stessa riterrà più opportuni o necessari.

13.4 I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si intendono prescritti a favore della società.

TITOLO IX

Articolo 14 - Scioglimento e Liquidazione

14.1 Addivenendosi in qualunque tempo allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO X

Articolo 15 - Disposizioni Finali

15.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società per azioni.

Fermo quanto precede, le controversie di cui siano parte la Società, gli amministratori e/o i liquidatori, i soci o altri soggetti che abbiano agito nell'interesse e per conto della Società le quali derivino da, o siano inerenti a, disposizioni del United States Securities Act del 1933 e/o del United States Exchange Act del 1934, come nel tempo modificati, e alle relative disposizioni di attuazione, sono soggette, in quanto consentito dalla normativa applicabile, alla competenza esclusiva della United States Federal Court of New York.

Il presente statuto è quello attualmente vigente modificato all'articolo 6 in seguito alla parziale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 20 maggio 2021.